TRIBUNALE DI ISERNIA
N. 1655 7.9.2020
U.O.R. CC RUO
Funzione Macroattività Attività
Fascicolo Sottofascicolo

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Il Capo Dipartimento

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generate presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali peri minorenni
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Dirigenti amministrativi degli uffici in indirizzo

nonché , per conoscenza

Al Sig. Capo di Gabinetto dell'On. Ministro
Al Sig. Capo Segreteria dell'On. Ministro

nonché, per conoscenza

Alle Organizzazioni sindacali

OGGETTO: Seguito a direttive in tema di organizzazione per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: ulteriori indicazioni a supporto dello svolgimento dell'attività giudiziaria – Informazioni di aggiornamento.

Come noto, e come già in precedenza segnalato anche con la Direttiva dei Direttori del personale delle quattro amministrazioni del Ministero della giustizia del 30 luglio u.s. che qui si allega (**all. 1**), il contesto di riferimento per lo svolgimento delle attività lavorative del pubblico impiego ha subito alcune modifiche.

Nel contempo il Ministero ha continuato anche nel mese di agosto una importante interlocuzione con le Organizzazioni Sindacali, al fine di definire l'assetto delle migliori politiche di gestione del personale nel contesto COVID-19, dell'applicazione dello *smart*

working, e delle misure di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, interlocuzione che ad oggi ha ad oggi ha condotto alla sottoscrizione dell'accordo del 4 agosto scorso **(all. 2)**, con cui è stato recepito il Protocollo quadro "*Rientro in sicurezza*", sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la pubblica amministrazione e dalle organizzazioni sindacali **(all. 3)**.

Sempre nel mese di luglio e agosto sono continuate le interlocuzioni del Dipartimento, tramite le proprie articolazioni competenti, per proseguire le attività di rafforzamento delle misure di sicurezza già disposte, per compiere le operazioni di sanificazione, nei casi segnalati, e disporre gli acquisti dell'ulteriore materiale necessario e richiesto dagli uffici (DPI, materiale igienizzante, divisori e paratie, ecc.

Ciò premesso, si rileva come il contesto normativo di riferimento indica una chiara volontà del Governo di ripresa di tutte le attività produttive private e pubbliche del Paese, ivi comprese quelle relative all'amministrazione della giustizia, in una prospettiva in cui l'evolversi dei contagi da COVID-19 è ovviamente attenzionato e valutato, ma dove elementi fondamentali sono le misure di sicurezza e di prevenzione che garantiscano il contenimento dei contagi anche nei luoghi di lavoro. Trascorso il periodo delle misure fortemente restrittive che hanno connotato il periodo di cd. *lockdown,* tutti gli sforzi delle Amministrazioni sono ormai orientati all'adozione di un ventaglio di misure organizzative che consentano il mantenimento delle attività lavorative improntate a modelli di flessibilità.

Lo stesso ISS avverte come la ripresa nei contesti lavorativi possa essere condotta in modo responsabile mantenendo le note prescrizioni di cautela sanitaria (distanziamento, regole igieniche di condotta, sanificazioni e pulizie periodiche ecc).

Gli uffici giudiziari conoscono ormai tali misure, avendo avviato la ripresa delle proprie attività sin dal 12 maggio scorso, in un'ottica di crescente implementazione, e in un contesto certamente più difficile rispetto all'attuale.

Lo sforzo fatto dagli uffici giudiziari e dal Ministero per l'approntamento di tali misure di sicurezza e organizzative ci consente quindi di essere più preparati anche alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva.

In tale quadro la presente circolare ha quindi solo lo scopo di una ricognizione delle misure di supporto all'attività giurisdizionale che il Dipartimento ha già predisposto ed erogato, indicate in precedenti circolari (23 febbraio 2020 prot. 37654.U, e successive, in specie del 6 marzo 2020 prot. 47725.U, del 19 marzo prot. 53887.U, e più in particolare quella del 2 maggio prot. 70896.U e del 12 giugno prot. 94300.U), accompagnata anche da un rapido aggiornamento informativo.

Sotto tale ultimo profilo è utile informare le SS.LL. che dal monitoraggio condotto dal Dipartimento sugli esiti della fase due, e che a breve sarà disponibile sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, si desume lo sforzo effettuato dagli uffici in tutto questo delicato periodo di emergenza epidemiologica, per la ripresa delle attività giudiziarie, un periodo segnato normativamente, come noto, dalle date del 12 maggio e del 1 luglio, che hanno scandito i tempi della crescente ripresa delle attività lavorative nel settore giudiziario.

Indici dello sforzo compiuto nel contesto della ripresa delle attività sono alcuni dati:

a) La percentuale media di personale in presenza negli uffici è passata da **27,02 %** (periodo dal 24 febbraio al 30 aprile) al **71,33** % al 31 luglio. Ciò che lascia intravedere anche una possibilità di maggiore crescita con la fine del periodo estivo.

b) Buona è stata la risposta anche **nell'utilizzo di alcuni strumenti di flessibilità lavorativa** (ad esempio durante il mese di luglio il **21%** circa del personale è stato incluso nella rotazione dei servizi e **oltre il 70%** degli uffici ha fatto ricorso all'orario flessibile);

c) Il personale amministrativo ha certamente familiarizzato di più con gli **strumenti informatici per il lavoro da remoto** messi a disposizione dall'Amministrazione, e la formazione e-learning ha subito un'eccezionale crescita, un dato questo che dovrà rimanere patrimonio anche in futuro:

49.286 gli utenti abilitati sulla piattaforma Teams;

27.078 gli accessi alla piattaforma e-learning dell'Amministrazione
9.782 gli utenti abilitati per gli applicativi da remoto

c) Assolutamente consistenti si sono dimostrati gli investimenti fatti dal Ministero per le misure di prevenzione sanitaria e di sicurezza già apprestate negli uffici: **sono stati erogati dal Ministero agli uffici del territorio e quindi già spesi ben 20 milioni di euro** (acquisto di DPI, materiale igienizzante, cartellonistica, paratie, attività di sanificazione ecc.).

d) Sono stati siglati molti protocolli con le Regioni e le autorità sanitaria locali per *screening* sierologici per il personale, segnale di una coesione territoriale che ha accentuato l'attenzione del contesto sanitario per la sicurezza dei lavoratori nei nostri uffici.

e) Tante sono state le segnalazioni di positive interlocuzioni con i Consigli dell'ordine locali e con le OO.SS. di riferimento territoriale.

Si tratta, all'evidenza, di un ventaglio di strumenti organizzativi e di misure sanitarie di prevenzione già adottate, che deve assolutamente permanere anche nella fase che ci attende in futuro.

1) Misure organizzative

Come noto, e come già indicato nella Direttiva dei Direttori generali del personale del 30 luglio scorso, il contesto di riferimento risulta parzialmente modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge 17 luglio 2020, n. 77 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" – decreto Rilancio), che ha introdotto, significative modifiche all'assetto precedente, che ha caratterizzato l'avvio della cd. "fase due".

Per quanto di competenza di questo Dipartimento appare utile condividere alcune riflessioni sugli aspetti trattati dalla normativa in tema di organizzazione, tenuto conto delle indicazioni già vigenti e delle direttive e circolari fin qui diffuse.

Tra gli aspetti rilevanti del decreto-legge cd. "*rilancio*", come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020, vi sono, agli artt. 219-221, alcune proroghe, fino al 31 ottobre 2020, delle **misure in materia di Giustizia relative allo svolgimento dell'attività giudiziaria**, già previste nell'art. 83 del decreto-legge 18/2020, come convertito dalla legge 27/2020.

Pur essendo superato il periodo emergenziale in senso stretto e pur essendo entrati nella cosiddetta "fase tre" in ambito giudiziario, a seguito della maggiore ripartenza delle attività degli uffici giudiziari a decorrere dal 1° luglio scorso, non sono stati del tutto eliminati, dalle normative subentranti, alcuni istituti e aspetti dell'attività giudiziaria già previsti per la "fase uno"; e ciò a fini di cautela e di flessibilità nel caso di recrudescenza dei contagi.

Nello specifico la proroga fino al 31 ottobre 2020 riguarda il deposito degli atti e il pagamento del contributo unificato con modalità telematica, le udienze civili con deposito di note scritte, le udienze con partecipazione da remoto su richiesta delle parti, la trattazione della causa da remoto con consenso delle parti e la partecipazione degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti nei processi penali.

Ulteriore disposizione introduce stabilmente il deposito telematico degli atti di polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari e delle istanze e dei documenti provenienti dalle difese successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini.

<u>In tale contesto si sottoliena come nella riscrittura integrale del citato articolo 83, non è stato riproposto nel catalogo di misure organizzative adottabili dai capi degli uffici giudiziari ai fini di prevenzione dei contagi, il rinvio delle udienze penali e civili.</u>

2) Misure di gestione del personale

Le misure di gestione del personale hanno costituito sempre il fulcro degli strumenti organizzativi in epoca COVID-19 e sono certamente uno degli aspetti più delicati. A tale riguardo si richiamano in particolare le "*indicazioni a supporto di una maggiore ripresa delle attività*" impartite con **circolare di questo Dipartimento del 12 giugno 2020, prot. 94300.U.**, e la Direttiva dei **Direttori del personale del Ministero del 30 luglio scorso,** che costituiscono un punto di riferimento per le attività negli uffici.

Nella circolare del 12 giugno 2020 si dava atto della realizzazione, da parte degli Uffici giudiziari, delle fondamentali prescrizioni sanitarie e logistiche rivolte alla tutela della salute del personale dipendente e dell'utenza ribadendo l'indispensabilità dell'adozione di tali provvedimenti. Parimenti, si dava atto della circostanza che, con l'avvio della "fase due", aveva trovato applicazione un sistema di maggiore flessibilità lavorativa, con il ricorso a strumenti contrattuali diversi (turni pomeridiani, rotazione, remotizzazione del lavoro in altra sede di ufficio giudiziario, ecc.), misure in precedenza inattuabili dal rigido contesto di *lockdown* sociale.

Le indicazioni contenute nella circolare hanno costituito il punto di riferimento anche per l'avvio della cd. "fase tre", che la legge 25 giugno 2020, n. 70 (che ha convertito, con modificazioni il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28) ha anticipato al 1 luglio 2020 novellando il testo dell'art. 83, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

La legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 ha introdotto significative modifiche alla disciplina del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. "rilancio"), ad iniziare da quella relativa alla organizzazione del lavoro (art. 263), con l'obiettivo, di primario rilievo, di favorire il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, rientro già intrapreso, con il venire meno del rigido *lockdown* sociale e con il progressivo riavvio delle attività produttive, in virtù del decreto legge 18 maggio 2020, n. 33 nonché dello stesso decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, volto a favorire il rilancio delle attività sia private sia pubbliche.

La principale novità derivante dalla modifica, in sede di conversione, dell'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è rappresentata dal superamento dell'urgenza e dell'indifferibilità dell'attività lavorativa quale binomio di presupposti delle prestazioni di lavoro insuscettibili di essere svolte in modalità agile e dalla rimodulazione dello *smart working,* disciplinato dalla normativa di contrasto alla pandemia. Tale istituito non è più connotato da una pura logica emergenziale, ma è ora calato nella concreta realtà operativa dei singoli uffici, previa individuazione della più limitata quota della metà del solo personale impiegato in quelle attività concretamente suscettibili di essere svolte al di fuori della sede di lavoro.

Si segnala come ivi si parli della metà del solo personale impiegato nelle attività suscettibili di essere declinate in lavoro agile e non della metà dell'intera forza-lavoro complessivamente disponibile nell'ufficio.

Si ricorda anche che tale formulazione consente di computare in tale quota anche il personale che accede al lavoro agile anche solo per una giornata alla settimana.

Infine si evidenzia che possono escludersi dalle attività svolte in modalità agile, quei servizi che implicano la necessaria presenza per ragioni di sicurezza.

Nel solco di quanto disciplinato in virtù della predetta novella è quindi intervenuta la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3 del 2020, che si allega (**all. 4**), che ha evidenziato, sul presupposto dell'entrata in vigore della legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, la necessità che le pubbliche amministrazioni organizzino il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei rispettivi servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

La presenza del personale nei luoghi di lavoro, lo si ripete, non è dunque più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti, atteso che lo stesso art. 263 stabilisce una deroga alla disciplina dell'art. 87, comma 1 lettera *a*), e non incontra più il limite dell'istituto dell'esenzione del dipendente dal servizio.

Al riguardo, appare opportuno sottolineare che già nel testo della circolare del 12 giugno 2020, più volte menzionata, al paragrafo 3 intitolato "*Misure organizzative del personale: flessibilità lavorativa e qualità dei servizi - dal lavoro agile emergenziale al lavoro agile di qualità*", si era raccomandato, sulla scorta della disciplina dell'art. 263 del decreto-legge 34/2020 all'epoca vigente (prima cioè delle modifiche introdotte in sede di conversione) e anche attraverso la Circolare del Direttore generale del personale e della formazione, un maggiore uso, accanto allo *smart working*, di un insieme di strumenti contrattuali, poco utilizzati in passato nel settore dell'amministrazione giudiziaria, indicati - in applicazione del regime contrattuale vigente - nei seguenti istituti:

- orario flessibile:
- turnazioni e orario pomeridiano;
- orario multiperiodale;
- rotazione dei servizi di cancelleria;
- *co-working*, ovvero remotizzazione del lavoro in ufficio diverso da quello sede di servizio.

Nell'attuale contesto normativo può dirsi, quindi, ancora attuale la riflessione già condotta nella menzionata circolare del 12 giugno 2020, secondo cui la disciplina del decreto-legge "*rilancio*" pareva delineare (anche prima delle modifiche introdotte in sede di conversione) misure organizzative già poste in essere da questo Dipartimento in tema di flessibilità, al fine di tracciare e di incentivare un chiaro percorso di ripresa selle attività correlato ad idonee misure organizzative che possano delineare un congruo quadro di sicurezza e prevenzione, e quindi in un quadro in cui possano concorrere le misure del lavoro da remoto, previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 18/2020, unitamente agli altri istituti contrattuali di flessibilità e all'ordinaria attività in presenza del personale.

Si evidenzia nuovamente, facendo ora riferimento al testo novellato dell'art. 263, che, nell'avvenuta ripresa delle attività giurisdizionali e amministrative degli uffici dopo la pausa estiva, sarà essenziale armonizzare e modulare l'attività in presenza e l'attività svolta in *smart working* del dipendente secondo le nuove disposizioni.

Si ricorda proprio sul punto il provvedimento congiunto dei Direttori del personale dei Dipartimenti del ministero della giustizia interviene fornendo direttive aggiornate in materia, condotte alla luce delle normative più recenti e della Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020.

I progetti di *smartworking* in atto, prorogati fino al 15 settembre 2020 ai sensi della suddetta Direttiva ministeriale, potranno essere rivisti alla luce di tali direttive e di tale contesto.

Al contempo, per completezza, si rappresenta che stanno proficuamente proseguendo **i lavori del tavolo aperto con le Organizzazioni sindacali per la sottoscrizione di un Accordo diretto a regolare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile,** ai sensi della normativa di eccezione antiCovid-19 e, in un secondo momento, si auspica un ulteriore Accordo che, in una prospettiva di lungo periodo, disciplini il lavoro agile nella sua veste ordinaria, ai sensi degli artt. 18-24 della legge 22 maggio 2017, n. 81, al termine delle azioni di contrasto alla pandemia.

3) Misure di sicurezza e sanitaria prevenzione e procedure per gli acquisti

La gestione della cd. "fase tre" nel mutato contesto normativo preordinato alla ripartenza, è sempre correlata, secondo quanto specificato dalla Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3 del 2020, con la previsione di **strumenti idonei a prevenire il rischio e a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro**.

È, infatti, allegato a detta circolare il Protocollo quadro "*Rientro in sicurezza*" sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e dalle organizzazioni sindacali e a cui le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad adeguarsi, nel rispetto del richiamato articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, anche attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza specifici.

Detto protocollo è stato recepito dall'Amministrazione della giustizia a seguito di incontro con le OO.SS. del settore del 4 agosto scorso, con verbale sottoscritto da quasi tutte le sigle sindacali presenti. Si allega alla presente sia il Protocollo quadro "*Rientro in sicurezza*" sia il verbale di recepimento per l'Amministrazione (**all. 2 e 3**).

Quanto ai contenuti del Protocollo, nel richiamare le raccomandazioni analiticamente già illustrate nella citata circolare del 12 giugno 2020 (paragrafo 2 "*Igiene luoghi di lavoro, acquisti di materiale igienico sanitario e altri strumenti di sicurezza degli ambienti. Misure organizzative, logistica degli spazi*") e in tutte le circolari e note emanate, che qui si intendono confermate, e tenuto conto del disposto di cui al comma 2 dell'art. 263 citato, si invitano le SS.LL. ad integrare le prescrizioni già impartite con i contenuti del protocollo qui considerato, che si soffermano specificamente su:

-aggiornamento del DVR;

-adeguata informazione al personale;

-misure a tutela della salute individuale del personale e degli utenti mediante utilizzo di dispositivi di protezione individuale, da impiegare in relazione alla sistemazione logistica del lavoratore e dei contratti con il pubblico nonché alla specificità dell'attività o del lavoro svolto nei diversi enti ed amministrazioni;

Permangono ferme, infine, le disposizione già da tempo veicolate agli uffici in **merito agli acquisti del materiale necessario al lavoro in sicurezza negli uffici**: DPI; materiale igienizzante, procedure di pulizia profonda e sanificazione, misure preventive.

Sul punto si richiamano anche le circolari di questo Capo Dipartimento e del Direttore generale delle risorse materiali e tecnologie che offrono un quadro preciso delle procedure da tenere (**all. 5 e 6**): circolare del 2 aprile prot. 59011.U in tema di acquisto di DPI per il personale amministrativo e di magistratura e del 19 giugno prot. 98221.U in tema utilizzo di strumenti di controllo a distanza della temperatura.

Ad oggi, come già detto, sono stati erogati agli uffici circa 20 milioni di euro, e altri stanziamenti in bilancio per tali scopi permangono per le necessità future.

4) **L'informatica a supporto del lavoro degli uffici**

In coerenza con le indicazioni fornite nel presente documento, infine, si ribadisce l'impegno del Dipartimento a proseguire lo sviluppo della digitalizzazione con l'ulteriore sviluppo degli applicativi in uso.

E' infatti di massimo interesse per il Dipartimento non abbandonare il fruttuoso percorso già avviato di **remotizzazione** del processo e del lavoro del personale di magistratura e dipendente. L'art. 263 citato richiama espressamente la necessità di riorganizzare le attività lavorative dei dipendenti e l'erogazione dei servizi "*anche attraverso soluzioni digitali*".

Si invita pertanto, in coerenza con il contenuto della circolare 12 giugno 2020, a tenere nel debito conto nell'organizzazione dei servizi e delle attività in presenza e in modalità *smart working,* dell'utilizzo degli strumenti da remoto in tutte le attività che allo stato possono essere svolte con gli strumenti e gli applicativi già utilizzabili e con quelli che nel prossimo futuro lo saranno.

A seguito di un percorso già annunciato e delineato, la competente Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati ha finito le valutazioni e il rafforzamento delle politiche di sicurezza per l'uso massivo degli applicativi da remoto, ivi compresi alcuni i registri di cancelleria.

A breve sul punto verranno offerte più specifiche e dettagliate indicazioni.

In tale ottica si informa altresì che si stanno concludendo le operazioni di mappatura delle attività lavorative fruibili da remoto, e che si stanno chiudendo anche le procedure per l'acquisto di circa 19.000 PC portatili, di cui già 3.000 in consegna, che verranno progressivamente distribuiti sul territorio, con priorità e destinazioni che saranno declinate in prossime circolari.

Segnalando che è intenzione di questo Capo Dipartimento riprendere prossimamente gli incontri con i vertici distrettuali e i COA territoriali, oltre che di proseguire nel confronto con le rappresentanze sindacali, si ricorda che il Dipartimento, anche tramite le proprie Direzioni generali competenti, è a disposizione per ogni chiarimento e necessità.

Ringraziando tramite le SS.LL. anche il personale di magistratura e amministrativo in servizio, porgo i più cordiali saluti.

Roma, 4 settembre 2020

Il Capo Dipartimento
Barbara Fabbrini

(Documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da FABBRINI BARBARA C=IT

Allegati:

1. Direttiva dei Direttori del personale dei Dipartimenti del Ministero della Giustizia sottoscritta il 30 luglio 2020

2. Verbale del 4 agosto 2020 tra il Ministero della Giustizia e quasi tutte le OO.SS. di recepimento del Protocollo quadro "*Rientro in sicurezza*"

3. Protocollo quadro "*Rientro in sicurezza*" siglato il 24 luglio 2020

4. Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3 del 2020

5. Circolare del Capo Dipartimento del 2 aprile prot. 59011.U

6. Circolare del Direttore generale reggente delle risorse materiali e delle tecnologie del 19 giugno prot. 98221.U.

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.DOG.30-07-2020.0124523.U_TerzaDirettivalavoroagile_signed_signed-.pdf pag. 1 di 6

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Il Direttore Generale

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione generale del Personale e delle Risorse

Il Direttore Generale

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Direzione generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

Il Direttore Generale

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Il Direttore Generale

OGGETTO: Direttiva recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

1. A séguito delle recenti modifiche normative dirette a contrastare il persistente rischio di contagio e rilanciare al tempo stesso il sistema produttivo (e in particolare della imminente entrata in vigore della legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e tenuto comunque conto del mutato contesto epidemiologico, appare opportuno offrire ulteriori indicazioni aggiornate, a livello interdipartimentale, in materia di lavoro agile nell'Amministrazione della giustizia.

Le rilevanti modifiche al quadro normativo impongono una attenta rimeditazione, sistematica e operativa, dell'istituto, sia nella sua forma ordinaria, prevista dalla legge 22

maggio 2017, n. 81, sia in quella eccezionale, introdotta per un circoscritto segmento temporale, dalla decretazione di urgenza di contrasto alla pandemia da Covid-19.

2. Nello specifico, l'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedeva che "*1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".

Il bilanciamento tra lavoro da remoto e lavoro in presenza deve adesso trovare un suo nuovo equilibrato assetto che tenga conto, in questa fase ormai avanzata della cosiddetta Fase Due, della ripresa delle attività pubbliche e private, superando la disposizione schiettamente emergenziale dettata dal citato articolo 87. Nello specifico: "*Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020,*

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.DOG.30-07-2020.0124523.U_TerzaDirettivalavoroagile_signed_signed-.pdf pag. 2 di 6

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto" (art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

3. Dunque, in estrema sintesi (ferme restando le precedenti disposizioni in tema di prescrizioni a tutela della salute e di aggiornamento professionale della dirigenza):

- è l'intero sistema gestionale delle risorse umane che deve essere oggetto di un'articolata riflessione, diretta contemporaneamente ad accompagnare il ritorno alla normalità con il tempestivo recepimento di quelle (non poche) misure che hanno dato buona prova di sé in termini di efficacia ed efficienza durante il periodo più duro del *lockdown;*
- è pertanto, in generale, l'intera *"operatività"* di tutti gli uffici pubblici che dovrà essere adattata alle esigenze dei cittadini e delle imprese conseguenti alla ripartenza (e non solo quindi gli specifici strumenti, indicati dal citato articolo 87, del lavoro agile, *"delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva"* - questi ultimi comunque in via subordinata all'impossibilità di *"ricorrere al lavoro agile"*);
- per tutto l'anno 2020, l'adeguamento della operatività sarà connotato da una innovata organizzazione del lavoro attraverso, in primo luogo, la flessibilità dell'orario di lavoro, con necessità di rivederne l'articolazione giornaliera e settimanale, pianificando l'accesso dell'utenza esterna agli Uffici, anche attraverso l'introduzione di agende digitali e di interlocuzione diretta telefonica/telematica (secondo le buone prassi avviate da tempo in tal senso in molte realtà locali);
- permane, ovviamente, insieme ai citati strumenti, la possibilità di applicare il lavoro agile nella sua versione "semplificata", ma nella più limitata quota della metà del solo personale impiegato in quelle attività concretamente suscettibili di essere svolte al di fuori della sede di lavoro (i primi esempi di competenze incompatibili con lo smartworking che vengono in mente sono evidentemente l'assistenza all'udienza celebrata in aula ovvero il mantenimento dell'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena, oltre a quello, ancora più plastico, della mansioni dei conducenti di automezzi);
- in ogni caso, dalla stessa lettera della disposizione risulta che la platea dei potenziali beneficiari non andrà individuata nella metà della forza-lavoro disponibile, ma nella metà dei dipendenti impiegati nelle attività delocalizzabili.

In conclusione, non può che osservarsi, anche in conseguenza della estesa deroga prevista dall'articolo 263 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, come il lavoro agile resti ampiamente rivisitato nei presupposti e nel perimetro applicativo.

4. Risulta pertanto opportuno impartire per tempo le conseguenti indicazioni, che tengano comunque adeguatamente conto di diversi fattori volti a contemperare il preminente interesse pubblico alla piena operatività e funzionalità delle strutture con l'esigenza di tutela della salute dei dipendenti.

In relazione a quest'ultima esigenza si prende atto, con cauto ottimismo e salvo quanto appresso specificato in merito alle permanenti precauzioni socio-sanitarie, che il rischio di contagio da Covid-19 risulta, allo stato, limitato su tutto il territorio nazionale, ad eccezione di sporadici focolai di infezione, causati per lo più da soggetti che hanno avuto recentemente ingresso nel Paese.

Di contro, l'efficacia della nuova disciplina partirà in pieno periodo feriale (3 agosto 2020), durante il quale la concomitante assenza della maggior parte del personale e l'arretrato

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.DOG.30-07-2020.0124523.U_TerzaDirettivalavoroagile_signed_signed-.pdf pag. 3 di 6

accumulatosi in questa lunga fase emergenziale impongono scelte necessitate dall'esigenza di assicurare l'apertura degli uffici e l'erogazione del servizio al pubblico.

Per un ordinato e graduale adeguamento al novellato contesto normativo, sembra opportuno continuare ad assicurare la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, previa positiva valutazione, rimessa ai responsabili di ciascuna articolazione, della compatibilità di tale strumento con la necessità di disporre di un congruo numero di unità per poter assicurare la più ampia riapertura dei servizi di sportello e delle attività in genere in concomitanza con la pianificazione delle ferie estive dei dipendenti.
Nondimeno, il bilanciamento tra giorni di lavoro nella sede e giorni di lavoro da remoto dovrà essere rimodulato in considerazione delle necessità di ripresa già ampiamente sottolineate. Secondo prassi già positivamente sperimentate sul territorio, un modello tendenzialmente di larga applicazione (e, come ovvio, rimodulabile in senso più o meno restrittivo) può essere individuato nella cadenza settimanale che vede il dipendente presente in ufficio per quattro giorni e operativo da remoto per un giorno. Si raccomanda, all'atto dell'esercizio del potere datoriale, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite con Direttiva del 4 marzo scorso, favorendo l'accesso al lavoro in modalità agile del personale rientrante nelle categorie dettagliatamente indicate al punto 6) della stessa, nel rispetto dell'ordine di priorità ivi specificato.

Con le suindicate premesse, tutti gli Accordi/Progetti di lavoro agile in atto potranno essere prorogati fino al 15 settembre 2020, senza immediata necessità di apportarvi ulteriori modifiche. Si rammenta la natura non negoziale dell'istituto delineato dalla decretazione d'emergenza, come già sottolineato nelle precedenti Direttive atto proprio del potere datoriale.

5. In particolare dopo la ripresa successiva al periodo feriale, il venir meno delle misure che limitano la presenza del personale in sede alle sole attività indifferibili impone una riflessione in ordine al modello organizzativo da seguire successivamente a tale data.

Sarà cura di ogni Amministrazione, in primo luogo, delineare, anche in applicazione delle indicazioni che perverranno dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, i criteri di selezione delle competenze professionali per le quali può ragionevolmente ipotizzarsi un proficuo espletamento in modalità di lavoro agile e quelle indissolubilmente legate alla fisica presenza del lavoratore, procedendo poi alla mappatura di tutti i processi di lavoro.

Analogamente, secondo le plurime indicazioni e prescrizioni sinora offerte dalle singole Amministrazioni, si adatteranno alle incrementate necessità conseguenti alla presente fase di ripartenza (nonché, in un'ottica proattiva, all'auspicato prossimo, seppure graduale, rientro alla normalità) i moduli gestionali e organizzativi sinora utilizzati per regolare la più ampia flessibilità dell'orario di lavoro (avuto riguardo, in particolare, all'orario di entrata e di uscita), le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta di servizi al pubblico con modalità telematiche, il governo dei modi e dei tempi di accesso dell'utenza esterna, sempre garantendo il pieno rispetto delle prescrizioni igienico/sanitarie dettate dalle competenti Autorità.

6. La legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020 opera poi una rilevantissima interpolazione della disciplina ordinaria in tema di lavoro agile.

Il nuovo testo dell'articolo 14 legge 7 agosto 2015, n. 124 ("*Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche*"), è adesso il seguente:

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.DOG.30-07-2020.0124523.U_TerzaDirettivalavoroagile_signed_signed-.pdf pag. 4 di 6

"1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il Piano individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.

2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo, in alcun caso, alla corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. [...]".

Nell'ambito del Piano della performance (documento programmatico triennale dell'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici di ogni pubblica amministrazione e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori), si inserisce dunque una nuova fondamentale componente, diretta a garantire in via ordinaria il consolidamento dell'esperienza di lavoro agile maturata durante la fase emergenziale, per molti versi assolutamente positiva, con - addirittura - un innalzamento della percentuale di personale che può godere di questa modalità, che passa dal 50 al 60% del novero di coloro che hanno

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.DOG.30-07-2020.0124523.U_TerzaDirettivalavoroagile_signed_signed-.pdf pag. 5 di 6

mansioni, secondo il neologismo che va prendendo piede nella vulgata della prassi, "smartabili".

7. Poiché le delineate misure comporteranno una sempre maggiore presenza del personale negli uffici, non è inutile raccomandare ancora una volta vivamente di osservare con la più scrupolosa attenzione tutte le misure dirette ad assicurare che la prestazione lavorativa dei dipendenti e l'accesso degli utenti esterni avvenga nella maggiore sicurezza possibile, anche in ossequio al dettato normativo secondo cui le amministrazioni pubbliche si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità (cfr. da ultimo la circolare n. 3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione).

8. Le particolarità strutturali e operative delle diverse Amministrazioni centrali e periferiche consigliano di rimandare a specifici provvedimenti dei tre Dipartimenti e della Direzione Generale degli Archivi Notarili per ogni ulteriore indicazione casistica ed esemplificativa.

Restano ferme tutte le altre indicazioni contenute nelle Direttive del 4 marzo e del 15 marzo 2020, laddove compatibili.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi

IL DIRETTORE GENERALE
Vincenzo Starita

IL DIRETTORE GENERALE
Renato Romano

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.DOG.30-07-2020.0124523.U_TerzaDirettivalavoroagile_signed_signed-.pdf pag. 6 di 6

Ministero della Giustizia

OGGETTO: RECEPIMENTO DEL PROTOCOLLO QUADRO "RIENTRO IN SICUREZZA" SOTTOSCRITTO DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS IN DATA 24 LUGLIO 2020

Il giorno 4 agosto 2020 alle ore 11:00 sono presenti a seguito di convocazione:

per la PARTE PUBBLICA:

- Il Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro: **Dott. Raffaele Piccirillo**
- Il Capo Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi: **Dott.ssa Barbara Fabbrini**
- Il Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia: **Dott.ssa Maria Casola**
- Per il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Il Direttore Generale della formazione: **Dott. Riccardo Turrini Vita**
- Il Capo Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità: **Dott.ssa Gemma Tuccillo**
- Il Direttore Generale dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili: **Dott. Renato Romano**

Per la PARTE SINDACALE:

- CONFSAL UNSA
- FP CGIL
- CISL FPS
- UIL PA
- CONFINTESA FP
- FLP
- USB PI

I presenti prendono atto di quanto segue:

- sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge n. 77 di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "*Rilancio*"), recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*". Al suo interno, l'art. 263 ha previsto rilevanti novità in materia di lavoro agile;

- in data 24 luglio 2020 si è concluso il confronto tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali volto a individuare le misure di prevenzione e sicurezza che accompagneranno il rientro graduale del personale nei posti di lavoro;

- a conclusione di tale confronto è stato sottoscritto il **Protocollo quadro "Rientro in Sicurezza"** dei dipendenti pubblici a cui dovranno adeguarsi le singole amministrazioni, anche nella eventuale predisposizione di protocolli di sicurezza specifici di ente;

- al Protocollo Quadro ha fatto seguito la Circolare n. 3 del 24 luglio 2020, recante "*Indicazioni urgenti per il rientro in sicurezza su luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*";

- in particolare, per garantire uniformità di applicazione e per assicurare il pieno rientro in sicurezza dei dipendenti, alla suddetta Circolare è stato allegato il Protocollo quadro.

I presenti ricordano che tutte le novità in materia di lavoro agile sono state oggetto di approfondimento e recentemente declinate nella "*Direttiva Interdipartimentale recante ulteriori misure urenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica*" del 30.07.2020 sottoscritta dai Direttori Generali del personale dei Dipartimenti di questo Ministero.

Procedono, dunque, all'analisi del testo del Protocollo Quadro, ricordando che lo stesso è stata validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l'emergenza Covid-19 e che allo stesso dovranno adeguarsi tutte le amministrazioni, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, esercitabile anche attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza specifici.

L'amministrazione si impegna all'immediata diffusione del Protocollo del 24 luglio 2020 e del verbale sottoscritto in data odierna.

Le parti si impegnano a verificare mensilmente l'applicazione del protocollo recependo le segnalazioni sindacali sul punto e acquisendo i verbali di eventuale confronto sindacale dagli uffici giudiziari.

A conclusione dell'esame del testo, i presenti dichiarano di voler recepire tale protocollo, tenuto conto delle specificità inerenti il personale appartenente ai ruoli del Ministero della Giustizia e l'utenza esterna del dicastero.

L'incontro termina alle ore 12:15.

FIRME

PER LA PARTE PUBBLICA:

Il Capo di Gabinetto
Dott. Raffaele Piccirillo

Il Capo del Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Dott.ssa Barbara Fabbrini

Il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Dott.ssa Maria Casola

Per il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il Direttore Generale della formazione
Dott. Riccardo Turrini Vita

Il Capo del Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità
Dott.ssa Gemma Tuccillo

Il Direttore Generale dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Dott. Renato Romano

PER LA PARTE SINDACALE:

CONFSAL UNSA

FP CGIL

CISL FPS

UIL PA

CONFINTESA FP

FLP

USB P.I.

Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19"

Premesso che:

1. la crisi epidemiologica da Covid-19 in corso ha imposto l'assunzione di azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti;
2. la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione ha fornito prime indicazioni a tutte le pubbliche amministrazioni in merito a misure e soluzioni organizzative per la sicurezza dei lavoratori del settore pubblico;
3. come già stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e successivamente confermato dall'articolo 87 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modifiche dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
4. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, nel definire le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta "fase 2", relativamente ai datori di lavoro pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020;
5. ulteriori indicazioni sono state fornite con la circolare n. 2 del 1° aprile 2020 e con la successiva direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. Quest'ultima con particolare riguardo alla richiamata "fase 2" caratterizzata dalla necessità che le pubbliche amministrazioni, continuando a garantire l'attività amministrativa, possano rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal richiamato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative. In coerenza con le misure necessarie volte ad assicurare la ripresa, tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti ai sensi dell'articolo 103 del richiamato decreto-legge n. 18 del 2020, rientrano quelli connessi alla immediata ripresa delle citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati;
6. al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, è intervenuto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* che in particolare all'articolo 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile) dispone che le pubbliche amministrazioni si adeguano alle prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità ridefinendo la limitazione di presenza del personale secondo le esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine le predette amministrazioni sono chiamate ad organizzare il lavoro dei

propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, fermo restando quanto demandato alla contrattazione collettiva;

7. il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, all'articolo 3, comma 5, ha previsto "che nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'articolo 263, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità";
8. tratto comune dei citati documenti è l'indicazione alle amministrazioni di contenere la presenza negli uffici, e garantire la progressiva riapertura degli stessi, adottando ogni idonea misura per la tutela della salute del proprio personale anche attraverso la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In tal senso si ritengono importanti la valorizzazione e il coinvolgimento del personale al fine di implementare il lavoro agile quale modalità ordinaria di lavoro, riconoscendo il ruolo propulsivo dei dirigenti, anche nel favorire strategie comunicative e informative/formative per ridurre sensazioni di isolamento e di complessità nella gestione delle attività lavorative a distanza;
9. in tale contesto, partendo dall'assunto che tutte le pubbliche amministrazioni rappresentano insostituibile supporto vitale per l'organizzazione del Paese e per il rilancio economico dello stesso, nonché uno strumento di equità e imparzialità per garantire servizi efficienti e puntuali, l'esigenza di promuovere rapidamente in tutte le realtà del lavoro pubblico misure volte ad evitare il contagio da Covid-19 è ancora più avvertita, dovendosi contemperare le necessità di tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo gli spostamenti e le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti essenziali e indifferibili nell'attuale situazione di emergenza;

Tutto ciò premesso,

il Ministro per la Pubblica Amministrazione intende promuovere attraverso il dialogo e il confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa e maggiormente rappresentative nelle pubbliche amministrazioni l'adozione del presente Protocollo quadro cui le singole amministrazioni dovranno adeguarsi, nel rispetto del richiamato articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, anche attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza specifici;

il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CGS, CIDA, CISAL, CONFSAL, CSE, CODIRP, CONFEDIR, COSMED, USB, UNADIS, UGL, USAE nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell'attuale stato di emergenza per il rischio SARS-CoV-2, convengono:

1. sulla necessità che ciascuna amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001 proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il

documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 secondo le specificità delle singole attività:

a. identificando, durante il periodo di emergenza, misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS-CoV-2, nell'ottica della tutela della salute dei lavoratori e dell'utenza;
b. ponendo particolare attenzione alla gestione dei casi di sospetta sintomatologia da Covid-19 che dovessero rilevarsi negli uffici tra il personale e l'utenza;
c. garantendo misure di controllo all'interno delle pubbliche amministrazioni ai fini del mantenimento, in tutte le attività e nelle loro fasi di svolgimento, della misura del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra il personale e, negli uffici aperti al pubblico, tra l'utenza;
d. garantendo, se del caso, oltre alla sorveglianza sanitaria già prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

2. sull'importanza che le amministrazioni garantiscano nelle proprie sedi l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui alla presente intesa;
3. che in relazione ai dispositivi di protezione individuale, fatte salve specifiche esigenze da individuarsi correttamente in sede di integrazione del documento di valutazione dei rischi, le pubbliche amministrazioni si impegnino a garantire, come condizione per l'espletamento delle prestazioni lavorative e qualora per complessità dell'attività e/o difficoltà oggettive non sia possibile garantire continuativamente il previsto distanziamento interpersonale, la dotazione di appropriati dispositivi di protezione individuale quali quelli previsti dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 in combinato con la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive leggi di conversione, per i lavoratori che svolgono attività in presenza o che lavorino in maniera ordinaria in postazioni di lavoro in spazi condivisi. Inoltre, la protezione dei lavoratori dovrà essere garantita, ove possibile, anche attraverso l'utilizzo di barriere separatorie. Per i lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico e/o che prestano servizi esterni, in aggiunta ai dispositivi di protezionale individuale per le vie respiratorie potrà essere previsto l'impiego di visiere, garantendo adeguata formazione al loro utilizzo. Ove presenti, sono fatte salve le misure di prevenzione di livello superiore rese necessarie in relazione alla specificità dell'attività o del lavoro svolto nei diversi enti ed amministrazioni ed individuate negli accordi e protocolli già sottoscritti o sottoscritti in data successiva al presente protocollo negli enti e nelle amministrazioni medesime;
4. che all'ingresso dei luoghi di lavoro sia rilevata la temperatura corporea del personale interno e dell'utenza esterna tramite idonea strumentazione che garantisca l'adeguato distanziamento interpersonale. Le amministrazioni, ove utilizzino strumentazione che richieda l'impiego di operatori per la rilevazione della temperatura, possono anche ricorrere, nei limiti delle risorse a legislazione vigente, a convenzioni stipulate con associazioni di volontariato;
5. che nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° C non sarà consentito l'accesso del lavoratore o dell'utente e che, in ogni caso, il lavoratore si impegni ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro;
6. che l'orario dei servizi erogati al pubblico e quello di lavoro siano organizzati in maniera più flessibile, in particolare, per le fasce di entrata e uscita, anche con riferimento ai rispettivi CCNL, in quanto ciò costituisce una misura rilevante per prevenire aggregazioni e per facilitare il distanziamento interpersonale nei luoghi di lavoro, oltre a contribuire alla riduzione del rischio di affollamenti nei mezzi pubblici nel tragitto casa lavoro dei lavoratori.

7. sulla necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell'attività amministrativa e di servizio, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale, dovendosi, pertanto, procedere:
   - a garantire quotidianamente la pulizia e l'igiene accurata degli ambienti lavorativi, delle postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni e degli impianti prevedendo frequenti interventi sia sugli spazi di fruizione condivisa che sulle dotazioni strumentali, (a mero titolo esemplificativo: la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse);
   - nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali dell'amministrazione, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute, nonché alla loro ventilazione;
   - ad effettuare operazioni routinarie di sanificazione negli ambienti e sugli impianti di condizionamento dell'aria, in funzione dell'orario di attività;
   - ad assicurare adeguato e costante ricambio d'aria nei luoghi di lavoro ed impegnandosi ad evitare nelle aree comuni e negli ambienti condivisi da più lavoratori il ricircolo interno dell'aria;
   - a favorire una corretta e frequente igiene delle mani anche attraverso ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
   - per gli spazi comuni, comprese le attività di ristoro, le mense e le aree fumatori, favorire misure di fruizione alternata, anche limitando i tempi di permanenza all'interno degli stessi e, ove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale, assicurando l'utilizzo di mascherine e favorendo la ventilazione continua dei locali;
   - ad informare capillarmente il personale sulle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate per il contenimento del contagio fuori e dentro i locali;
   - a garantire l'accesso di fornitori esterni secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definiti; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento;
   - ad assicurare che la collaborazione con altra impresa per appalto di servizio o d'opera, oltre ad essere espletata nel rispetto della norma vigente per quanto concerne il rischio di interferenza, richieda il rispetto da parte degli addetti delle raccomandazioni anti contagio disposte dall'Amministrazione;
   - a garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSSP, sui punti del presente protocollo e su elementi specifici che eventualmente verranno individuati nelle amministrazioni, secondo quanto già previsto dai sistemi di relazioni sindacali dei rispettivi CCNL vigenti, in particolare in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e di flessibilità degli orari in entrata e uscita, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell'utenza, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;
   - ad evitare la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano servizi in presenza all'utenza, attraverso gli istituti contrattuali di riferimento, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, nonché attraverso il ricorso alle modalità organizzative del lavoro agile;
   - a promuovere la formazione del personale in modalità e-learning e il ricorso alle riunioni con modalità telematica ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
8. che, nelle more di una definizione contrattuale specifica del rapporto di lavoro agile, le amministrazioni attivino il confronto con i soggetti sindacali ai sensi della disciplina contrattuale vigente, al fine di contemperare l'esigenza di pieno riavvio delle attività amministrative,

produttive e commerciali e dell'erogazione dei servizi all'utenza, con la necessità di fronteggiare le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica e all'evolversi del suo contesto, anche prevedendo la coerente applicazione degli istituti del rapporto di lavoro previsti dai CCNL vigenti alle attività di lavoro svolte in forma agile;

9. sull'opportunità che, qualora siano adottati regimi di articolazione dell'orario di lavoro giornaliera o settimanale diversi da quelli precedenti all'entrata in vigore delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica, le amministrazioni favoriscano la conciliazione dei tempi vita-lavoro dei dipendenti, tenendo conto delle eventuali condizioni peculiari di disagio e di fragilità del personale interessato, ovvero della presenza di patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio, e di quanto previsto relativamente alle condizioni personali o familiari nelle parti normate dai CCNL sull'orario flessibile, adottando misure di flessibilità oraria a beneficio degli stessi, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
10. sulla esigenza che le amministrazioni si impegnino:
    - a garantire le prerogative sindacali di partecipazione sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal presente protocollo e nella promozione di canali di comunicazione e confronto continuativi con le OO.SS. e le rappresentanze sindacali, al fine di condividere informazioni e azioni relative a quanto previsto dal presente protocollo.
    - a prevedere adeguata formazione ai dirigenti nello svolgimento del ruolo e delle funzioni di indirizzo, direzione, coordinamento e controllo degli uffici cui sono preposti, ai fini dell'attuazione del presente protocollo.

Le parti, al fine di assicurare l'adeguamento dell'organizzazione dei servizi e del lavoro al rispetto delle norme emanate nel corso dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, dei protocolli e accordi eventualmente sottoscritti nelle singole amministrazioni, nonché di promuovere il confronto sugli aspetti del presente protocollo, anche con riferimento alle ulteriori esigenze che potranno emergere dalle specificità delle attività e del lavoro svolto nelle diverse realtà, monitorano periodicamente l'applicazione dello stesso per realizzare piena efficacia ed effettività delle misure ivi richiamate, anche attraverso segnalazioni all'Ispettorato per la Funzione pubblica, che provvederà ad aggiornare le parti in maniera costante e continuativa sugli esiti delle segnalazioni ricevute.
Le parti si impegnano a proseguire il percorso di confronto in materia di lavoro agile.

Roma, 24 luglio 2020

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE N. 3/2020

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001

Oggetto: indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto *"Rilancio"*), recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

Al suo interno, l'articolo 263[1] prevede significative novità approvate nel corso del procedimento di conversione. Attraverso tale disposizione, da un lato, viene richiesto alle amministrazioni pubbliche di adeguare l'operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, e, dall'altro, di organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto *"Cura Italia")*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

Gli elementi di maggior rilievo della norma – sui quali si ritiene necessario porre l'accento in questa sede, facendo riserva di eventuali ulteriori indicazioni di maggior dettaglio – sono i seguenti:

a) presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti;
b) superamento dell'istituto dell'esenzione dal servizio.

---

[1] *«1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministero per la Pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative, fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.»*

Infatti, dal 19 luglio c.m., data di entrata in vigore della legge di conversione, viene superata, attraverso il meccanismo della deroga, la previsione dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del richiamato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che limitava, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, la presenza, negli uffici pubblici, alle sole attività indifferibili e urgenti. La disposizione in esame consente quindi alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale fino ad oggi non adibito a queste ultime, ferma restando la necessità, per le stesse amministrazioni, di aggiornare ed implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun ente, possano essere svolte in modalità agile, con l'individuazione del personale da assegnare alle stesse, anche ai fini del raggiungimento dell'obiettivo segnato dalla norma, volto ad applicare il lavoro agile, pur sempre con le modalità semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle suddette attività. In ogni caso, viene confermato che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione, come già previsto dal comma 2 dell'articolo 87.

E' importante precisare che la stessa norma, sempre attraverso lo strumento della deroga, supera anche la previsione del comma 3 dell'articolo 87 e, quindi, non sarà più possibile, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, esentare dal servizio quei dipendenti pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità agile.

Al riguardo, è necessario sottolineare che il percorso in atto di "ripartenza" del sistema-Paese non può prescindere dalla definizione di rigorosi percorsi che, nelle singole realtà, associno il previsto ritorno alla normalità con l'esigenza di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti.

E' perciò necessario che le amministrazioni diano corso ad un processo di analisi e di individuazione di misure di gestione del rischio, attraverso un modello idoneo a garantire le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale.

Per garantire unifomità di applicazione e per assicurare il pieno rientro in sicurezza dei dipendenti, si allega il Protocollo quadro per la *"prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19"*, validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l'emergenza Covid-19, e sottoscritto il 24 luglio c.m. con le OO.SS., a cui le singole amministrazioni dovranno adeguarsi, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, esercitabile anche attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza specifici.

Fabiana Dadone

Firmato digitalmente da
DADONE FABIANA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

m_dg.DOG.02/04/2020.0059011.U

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Il Capo Dipartimento

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello

Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello

Ai Sig. ri Dirigenti Amministrativi degli Uffici in indirizzo

e.p.c.

Al Sig. Capo di Gabinetto dell'On. Ministro

Al sig. Direttore reggente delle risorse tecnologiche e materiali

OGGETTO: approvvigionamento dei D.P.I. per il personale amministrativo e di magistratura impegnato nell'espletamento dei servizi essenziali presso gli Uffici giudiziari.

Giungono all'attenzione di questo Dipartimento attraverso i canali tradizionali nonché nelle *call conference* con gli uffici distrettuali, numerose segnalazioni relative alla difficoltà da parte degli uffici giudiziari di approvvigionamento dei D.P.I. e, in particolare, delle mascherine protettive delle vie respiratorie, nonostante gli stessi uffici giudiziari siano stati espressamente autorizzati all'acquisto di detti dispositivi con circolare del Capo Dipartimento prot. n. 47725 del 6 marzo 2020.

Ministero della Giustizia - m_dg.DOG.02/04/2020.0059011.U pag. 1 di 2

In particolare viene rappresentata dagli uffici giudiziari la diffusa circostanza che, nonostante i pagamenti effettuati e gli ordini commissionati, la consegna dei D.P.I. non avvenga per l'impossibilità di ingresso in Italia dei dispositivi prodotti all'estero.

Non vi sono precise indicazioni in merito alla necessità dell'uso dei D.P.I. per i dipendenti dei servizi pubblici essenziali diversi da Sanità ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19, tuttavia la pluralità di casi di positività in alcune Regioni del Nord Italia, unita all'aumento del numero di contagi sul tutto il territorio nazionale, consiglia di percorrere, per quanto possibile, ogni strumento che possa garantire maggiore sicurezza al personale che deve stare in servizio in virtù di quanto disposto dai decreti-legge 8 marzo 2020, n. 11, e 17 marzo 2020, n. 18.

In tale contesto emergenziale ed in via del tutto eccezionale, con direttiva del Capo Dipartimento del 25 marzo 2020 è stato disposto l'acquisto diretto per il tramite della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie di un adeguato numero di D.P.I. a protezione delle vie respiratorie, nelle possibilità e quantità concretamente consentite dal mercato, da destinare agli uffici giudiziari che versano nelle condizioni di necessità ed urgenza sopra esposte ed a supporto delle difficoltà di reperimento dei dispositivi in via autonoma da parte degli stessi.

L'impegno profuso da questo Dipartimento è, altresì, nella direzione di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla consegna dei D.P.I., anche attraverso un'interlocuzione con il Dipartimento della protezione civile e la struttura Commissariale deputata a tale specifica attività.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a proseguire nell'attività di ricerca di ogni possibile canale di approvvigionamento dei D.P.I. ed in quella di supporto agli uffici giudiziari del distretto, nei termini specificati nella circolare del Capo Dipartimento prot. n. 47725 del 6 marzo 2020, **comunicando, altresì, con cortese sollecitudine per ogni distretto alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie – Ufficio V, utilizzando il canale dedicato (mail: flora.lionetto@giustizia.it) – l'elenco aggiornato degli ordinativi di mascherine la cui consegna è impedita, specificando le relative quantità, il riferimento del fornitore, infine indicando le generalità ed i recapiti (telefonico e mail) del referente distrettuale.**

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Capo del Dipartimento
Barbara Fabbrini

Ministero della Giustizia - m_dg.DOG.02/04/2020.0059011.U pag. 2 di 2

m_dg.DOG.19/06/2020.0098221.U

m_dg.DOG.19/06/2020.0098221.U

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali di sorveglianza
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Commissari per la Liquidazione degli Usi Civici
Ai Sigg. Dirigenti amministrativi uffici in indirizzo
e, p.c.
Al Sig. Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi

OGGETTO: emergenza epidemiologica da Covid 19 – Utilizzo di strumenti di controllo della temperatura a distanza negli Uffici giudiziari.

Con riferimento alle problematiche connesse alla misurazione della temperatura a distanza rappresentate da taluni Uffici giudiziari, occorre richiamare preliminarmente le indicazioni contenute nella circolare del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi prot. n. 70896 del 2 maggio 2020, da cui emerge che le disposizioni del Ministero della salute e, da ultimo, del d.P.C.M. 26 aprile 2020, non contengono, al momento, indicazioni circa l'obbligatorietà della misurazione della temperatura corporea per chi accede agli uffici pubblici e le indicazioni fornite dal *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il*

Ministero della Giustizia - m_dg.DOG.19/06/2020.0098221.U pag. 1 di 6

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali ricomprendono tale misura nell'ambito degli obblighi di informazione al lavoratore e prevedono l'eventualità che: "*Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea*".

Il contesto di riferimento è illustrato nella citata circolare del Capo Dipartimento del 2 maggio 2020, laddove si evidenzia come "*tale attività e gli strumenti necessari per svolgerla non costituiscono un obbligo, né le norme chiariscono le molte problematiche relative alle modalità di rilevazione della temperatura corporea, al trattamento dei dati personali, alla tipologia di strumenti da utilizzare (con indicazione delle spese di acquisto e di gestione) né al personale da destinare a tale servizio.*

Consegue che non si potranno prendere in considerazione le richieste provenienti dagli uffici giudiziari che non siano precedute e sorrette dall'interlocuzione con le Autorità regionali preposte, ovvero con i Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, con la Protezione civile e con i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, e comunque non sostenute da un chiaro obbligo normativo (anche regionale) o da prescrizioni provenienti dalle Autorità sopra indicate.

Inoltre, prima di procedere a tali acquisti, dovrà essere chiaro ed adeguatamente illustrato il contesto organizzativo relativo al loro utilizzo (personale che rileva la temperatura, conservazione e trattamento dei dati, procedura conseguente alla rilevazione di casistica di temperatura superiore a 37,5 gradi, ecc.) e dovranno essere attentamente valutate anche le ricadute finanziarie connesse alle modalità di rilevazione e allo strumento tecnico utilizzato. Gli uffici giudiziari potranno invece provvedere – con i fondi per il materiale igienico sanitario (capitolo 1451.14) e senza necessità di specifica autorizzazione da parte di questa amministrazione centrale (purché trattasi di unità assolutamente limitate e di modica spesa) – all'acquisto di ***termometri laser****, da intendersi come presidi di carattere sanitario (utili ad esempio nei casi di emergenza, come l'improvvisa insorgenza di sintomi o malori, ovvero per eventuali controlli a campione qualora fosse necessaria l'acquisizione di autocertificazioni all'ingresso) in sostituzione dei normali termometri, il cui utilizzo appare consono all'attuale situazione di emergenza sanitaria.*"

Come già rilevato nelle precedenti circolari del Capo Dipartimento, le considerazioni sopra esposte inducono, pertanto, a ritenere che la predisposizione di servizi e strumenti dedicati alla rilevazione della temperatura non è la principale misura precauzionale di contenimento e contrasto della diffusione dell'epidemia di COVID-19, attesa la prevalenza da accordare a misure di organizzazione del lavoro e degli spazi degli uffici giudiziari incentrate, sull'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e collettiva, sul distanziamento sociale, sulla formazione ed informazione, sulla corretta igiene delle mani.

E' già stato indicato nella precedente circolare del 2 maggio del Capo Dipartimento che, tuttavia, specifiche e stringenti valutazioni del rischio biologico contenute nel D.V.R. ovvero indicazioni contenute nella normativa regionale oppure le prescrizioni provenienti dalle Autorità sanitarie locali, possono rendere necessaria od opportuna l'adozione di sistemi di misurazione della temperatura.

Per tali ipotesi, prescindendo quindi dalla semplice rilevazione della temperatura che pure ne costituisce la premessa, vi può essere una valutazione di opportunità da parte dell'Organo competente inerente ad interventi di regolazione degli accessi che si integrino con un sistema di controllo della temperatura sulla base delle considerazioni sopra esposte.

Come già anticipato quindi nelle precedenti riunioni in *call conference* con i vertici dei vari distretti, consegue che qualora le richieste di sistemi di controllo accessi con accertamento della temperatura siano giustificate dalla necessità, alla ripresa delle attività degli uffici giudiziari, di evitare la formazione di file ed assembramenti, da motivi di sicurezza e di gestione degli accessi, oltre che dalla necessità di garantire l'incolumità di chi vi opera, i responsabili degli Uffici

Ministero della Giustizia - m_dg.DOG.19/06/2020.0098221.U pag. 2 di 6

giudiziari potranno esplicitare tali specifiche esigenze a questa Direzione generale, per l'acquisizione di appositi apparati a ciò preposti che andranno eventualmente ad integrare gli attuali sistemi di video sorveglianza o di controllo accessi, come di seguito esemplificati.

Appare, pertanto, opportuno evidenziare alcune descrizioni tecniche dei differenti strumenti che possono essere adottati al fine di permettere una corretta valutazione delle esigenze e dell'organizzazione correlata e differenziata in relazione alle diverse soluzioni tecniche, anche in ragione alle significative differenze di costo delle differenti soluzioni.

Questa Direzione generale ha, infatti, provveduto a verificare sia taluni prodotti disponibili sul mercato che le loro caratteristiche ed i costi medi, come da scheda tecnica riportata (all.1).

Di seguito i vantaggi e svantaggi dei diversi sistemi:

1 - Telecamere termiche:
Pro: possibilità di controllo di più soggetti contemporaneamente, nessun intervento da parte dell'operatore, velocità nel controllo.
Contro: costo, necessità di installazione, taratura e di formazione all'utilizzo.

2 – Termoscanner a torretta:
Pro: costo relativamente contenuto, nessuna installazione né formazione. Non necessitano di avvicinamento dell'operatore per il controllo ma, se non integrato con il sistema di controllo accessi, comporta la presenza di un operatore con possibili oneri aggiuntivi legati allo svolgimento del servizio per tutto il tempo di apertura dell'ufficio.
Contro: utilizzabili su singolo varco.

Posto quanto sopra, al fine di una corretta pianificazione della spesa in relazione alla complessiva gestione delle risorse disponibili, nell'ottica della indispensabilità ed economicità delle scelte nonché in considerazione delle effettive condizioni di diffusività dell'epidemia nei singoli territori, si ipotizza che le **telecamere termiche** – in ragione dell'elevato costo unitario e del tempo necessario per le operazioni di fornitura, installazione, test e formazione – possano essere previste esclusivamente, a integrazione di impianti di video sorveglianza già esistenti, in edifici dove il numero di accessi singoli giornalieri sia numericamente consistente e, quindi, tendenzialmente nelle sole sedi distrettuali di maggiori dimensioni e, in particolare, negli edifici dove si concentrano la maggior parte degli accessi per la compresenza di più Uffici giudiziari.

L'adozione di tale soluzione non dovrà comportare ulteriori oneri aggiuntivi connessi all'utilizzo del dispositivo.

Negli altri uffici giudiziari, con un numero di accessi contenuto ma comunque significativo, è preferibile e consigliabile l'utilizzo dei **termoscanner** a torretta, sempre che sia limitato o limitabile il numero di varchi da attrezzare.

La convenienza di tale scelta resta, comunque, condizionata dalla possibilità di integrazione dei predetti dispositivi nel circuito del sistema di controllo e vigilanza di sicurezza degli accessi in edifici con gravoso afflusso di utenza.

Si segnala come la richiesta dovrebbe essere preceduta da un'interlocuzione con il Procuratore generale presso la Corte di appello; anche tale integrazione non dovrebbe comportare oneri aggiuntivi quali, ad esempio, un incremento degli oneri per la vigilanza.

Le due soluzioni sopra prospettate (termocamera integrata con il sistema di VDS ovvero termoscanner integrato con il sistema di controllo accessi), infatti, si configurano come forniture aggiuntive (rif. art. 106 del d.lgs. 50/2016) rispetto ai contratti in essere e sono, pertanto, riconducibili alle attribuzioni delle Procure generali che provvederanno nell'ambito delle risorse

Ministero della Giustizia - m_dg.DOG.19/06/2020.0098221.U pag. 3 di 6

finanziarie assegnate (salvo eventuali integrazioni), previa la consueta autorizzazione per importi superiori ai 5.000 euro.

Per l'eventuale acquisto di **ulteriori dispositivi**, non integrabili con i sistemi esistenti (e diversi dai termometri ad infrarossi), ipotesi da considerare in via residuale, appare opportuno che le Corti di appello e le Procure Generali – per imprescindibili esigenze di uniformità nel distretto attese anche le rispettive competenze quale funzionario delegato per le spese di funzionamento – provvedano a raccogliere le esigenze nell'ambito dei corrispondenti distretti raccomandando di effettuare una attenta valutazione in termini di economicità della spesa e di concreta utilizzabilità del dispositivo prescelto. Questa Direzione generale provvederà, quindi, ad assegnare le occorrenti risorse finanziarie sulla base delle richieste, analiticamente formulate per Ufficio giudiziario, che verranno trasmesse dagli Uffici distrettuali.

Per quanto afferisce ai **termometri ad infrarossi** – scelta da prediligere in tutte le realtà che non presentano i peculiari problemi di gestione degli accessi sopra indicati – si rimanda alle indicazioni contenute nella circolare del Capo Dipartimento del 2 maggio 2020.

Si evidenzia, in ogni caso e a prescindere dal dispositivo adottato, l'opportunità che gli Uffici giudiziari predispongano un protocollo per la gestione sia dell'apparato prescelto e delle persone addette a tale servizio (si ribadisce l'impossibilità che tale servizio possa essere svolto dal personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari, per l'evidente scostamento dalle mansioni alle quali può essere adibito), sia delle modalità di gestione di situazioni di rifiuto al controllo o di persone che dovessero risultare al di fuori dal *range* di temperatura giudicato corretto ed idoneo all'accesso.

Le evidenziate indicazioni guideranno le valutazioni di carattere tecnico-economico che saranno effettuate da questa Direzione generale a fronte delle richieste che perverranno dagli uffici distrettuali, nell'ambito delle risorse già assegnate alle Procure generali (fatte salve eventuali integrazioni occorrenti) o di specifiche assegnazioni che saranno effettuate in favore delle Corti d'appello, con imputazione sul capitolo 7211, p.g. 2.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
Lucia Bedetta

Ministero della Giustizia - m_dg.DOG.19/06/2020.0098221.U pag. 4 di 6

Allegato 1

SCHEDA TECNICA STRUMENTI PER IL CONTROLLO TEMPERATURA

1 - Gli **scanner termici o telecamere termiche** utilizzano la termografia a infrarossi, e prevedono una videocamera particolare (termocamera) che si può collegare ad un monitor esterno, o è fornita di un display, che rappresenta graficamente le temperature misurate sul paziente.

La termografia ad infrarossi è la soluzione più efficace ed immediata per rilevare una temperatura corporea elevata, che può quindi essere sintomo di febbre.

Il sistema permette il rilevamento di più soggetti contemporaneamente.

Tale termocamera è dotata di due obiettivi, uno con il compito uno di rilevare i soggetti, e l'altro con il compito di sola rilevazione termica. Nel momento in cui la temperatura rilevata alla persona (solo fronte) supera la soglia prefissata in programmazione, il sistema la identifica, ne memorizza il volto e lo mostra all'operatore addetto al controllo indicando con allarmi sonori e visivi, ponendo la temperatura misurata nel perimetro facciale del soggetto senza rischio di errore, operazione non di poca importanza poiché non delega all'operatore la facoltà di effettuare i controlli a campione ma di avere un test costante nella quantità e nel tempo.

Il sistema nel suo complesso consiste pertanto nella installazione di termocamere ai varchi di accesso del personale e dei visitatori esterni, le quali rilevano l'intensità delle radiazioni elettromagnetiche nello spettro infrarosso emesse da tutti gli oggetti in funzione della loro temperatura. L'elettronica della termocamera registra l'intensità della radiazione infrarossa per creare un'immagine termografica e per indicare le temperature emesse, con un grado di tolleranza di circa 0,3-0,5 gradi.

Con l'apparato in questione, si ha la possibilità di impiegare, da remoto, un solo addetto al controllo senza necessità di avvicinamento per la misurazione, cosi come invece necessitano apparati termo scanner portatili, ampiamente utilizzati in questo periodo all'ingresso dei locali commerciali. Il controllo con il sistema portatile inoltre, prevede la misurazione per ogni singolo soggetto e questo potrebbe comportare code in considerazione del numero di utenti medi che accedono alla struttura.

Ai fini del rispetto della normativa sulla privacy, il sistema di telecamere termiche prevede la modalità "solo termica", modalità questa, utilizzata per rendere irriconoscibile il soggetto anche all'operatore delegato al controllo, regola che blinda completamente la riservatezza del dato poiché risulterebbe a parità di un normalissimo metal detector con l'emissione di un allarme acustico.

L'osservazione dei soggetti sottoposti a controllo, comunque potrà essere effettuata con un client dedicato e con NVR (registratore digitale) riservato alla conservazione delle immagini. Tale impianto è di fatto un impianto video, per cui in materia di riservatezza dei dati vige la legge attualmente in vigore, la cui durata della registrazione e conseguente cancelleazione delle immagini può essere configurata a piacere.

Nella figura che segue è riportato un esempio di telecamere termiche e di funzionamento:

Ministero della Giustizia - m_dg.DOG.19/06/2020.0098221.U pag. 5 di 6

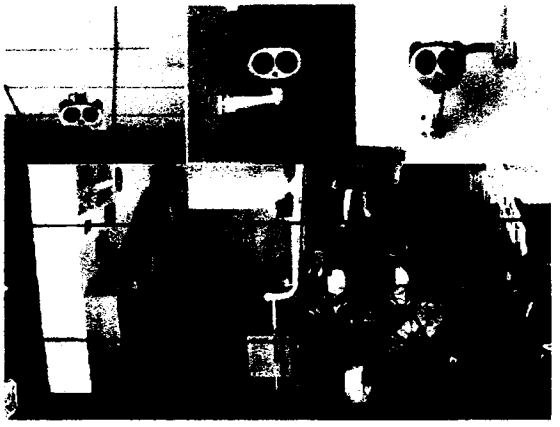

Queste tecnologie hanno un costo medio di mercato, a seconda della marca del prodotto, che varia dai 7.000 ai 15.000 euro + IVA circa per varco, costo complessivo in opera.

2 - Una seconda **soluzione** è costituita dai termoscanner di ridotte dimensioni, costituiti essenzialmente da un dispositivo tipo tablet dotato di telecamera e misuratore di temperatura, che può essere montato su un tornello, treppiede oppure su supporti appositamente predisposti (si veda foto).

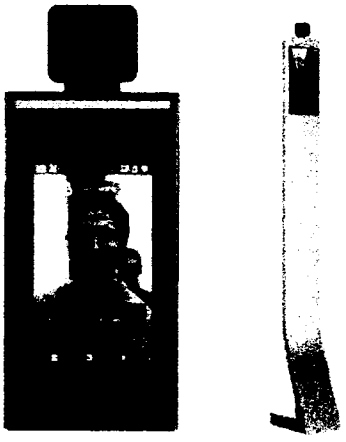

Il soggetto da controllare può avvicinarsi in autonomia al dispositivo ed effettuare il controllo.
Il costo oscilla dai 2.500 ai 3.500 euro + IVA per singolo dispositivo in opera.

Anche in questo caso la soglia di attenzione per entrambe le tecnologie, visto l'errore medio di 0,3-0,5 gradi circa, viene usualmente fissata a 37.5 gradi misurati dallo strumento.

Ministero della Giustizia - m_dg.DOG.19/06/2020.0098221.U pag. 6 di 6